

Diritti dei passeggeri Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004

Ambito di applicazione

- Voli in partenza da un aeroporto UE (per qualsiasi destinazione e operato da qualsiasi Compagnia)
 - Voli in partenza da un aeroporto extra UE ed in arrivo su un aeroporto UE qualora siano operati da una Compagnia UE
- Islanda, Norvegia e Svizzera sono equiparati ai Paesi membri dell'Unione

SITUAZIONE

DIRITTI DEL PASSEGGERO

che devono essere garantiti dalla compagnia aerea



Un **anticipo** dell'orario di partenza maggiore di 60 minuti equivale a una **cancellazione**



*** ASSISTENZA**

TUTTI I VOLI (INTRA UE E INTERNAZIONALI)	FINO A 1500 KM	Ritardo ≥ di 2 ore
VOLI INTRA UE	SUPERIORI A 1500 KM	Ritardo ≥ di 3 ore
VOLI INTERNAZIONALI	TRA 1500 KM E 3500 KM	Ritardo ≥ di 3 ore
VOLI INTERNAZIONALI	SUPERIORI A 3500 KM	Ritardo ≥ di 4 ore

****COMPENSAZIONE**

TUTTI I VOLI (INTRA UE E INTERNAZIONALI)	FINO A 1500 KM	euro 250
VOLI INTRA UE	SUPERIORI A 1500 KM	euro 400
VOLI INTERNAZIONALI	TRA 1500 KM E 3500 KM	euro 400
VOLI INTERNAZIONALI	SUPERIORI A 3500 KM	euro 600

LA COMPENSAZIONE NON È DOVUTA

- se la **cancellazione** o il ritardo prolungato del volo si sono verificati a causa di circostanze eccezionali
- se la compagnia aerea comunica la **cancellazione** e offre il volo alternativo nel rispetto dei tempi indicati dalla normativa di riferimento

Il passeggero che intende presentare un reclamo deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di viaggi tutto compreso, al tour operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto



Per accedere rapidamente a ulteriori informazioni e alla normativa di riferimento inquadra il QR code con la fotocamera del tuo smartphone

www.enac.gov.it/passeggeri